

manca una di un qualsiasi rapporto impiccagiativo tra l'Istituto ed il ricorrente, e sulla impossibilità di sistemare in ruolo un produttore dipendente di agenzia e retribuito unicamente a provvigione, è stata accolta dal Consiglio di Stato che, con decisione 30 gennaio-19 aprile 1940, respinse il ricorso avvertato.

Presentemente il nominativo in oggetto, a mezzo della Confederazione dei lavoratori delle attività del credito e assicurazione, ha rinnovato l'istanza, in base alle recenti disposizioni di cui al R.D. 18 agosto 1940, n. 1414, chiedendo fra l'altro che l'istanza sia rivolta alla presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame del caso, a norma dell'art. 4 del citato decreto 18 agosto 1940.—

Al riguardo osserva che le norme contenute nel R.D. 18 agosto 1940, e riflettenti la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi del Ministero delle Corporazioni e degli enti di diritto pubblico, sottoposti alla tutela o alla vigilanza dello stesso Ministero, non possono trovare accoglimento nel caso in contestazione, in quanto il decreto prevede, per la sua applicazione, una prestazione di servizio alle dipendenze dell'ente presso il quale si richiede la sistemazione in ruolo.—

Nella specie, è da ritenersi che non esista un